

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4654 del 04/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "CASE BIANCHI" IN COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4638 del 23/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "CASE BIANCHI" IN COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA (PC).

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Vista l'istanza della società IRETI SPA, avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95, presentata con nota dell'8/05/2017 (acquisita agli atti dell'ARPAE di Piacenza il 9/05/2017 con prot. n. 5385), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato **"Case Bianchi"** (codice agglomerato **APC1221 – PC 727S**) in Comune di **Lugagnano V. Arda**;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. N° 2123 del 11/11/2013; ;

Verificato che:

- l'agglomerato **"Case Bianchi"** è servito da fognatura separata costituita da una rete di acque reflue urbane e da una canalizzazione di acque meteoriche di dilavamento;
- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato **"Case Bianchi"**:
 - serve 10 abitanti residenti;
 - non raccoglie acque reflue industriali, né assimilate alle domestiche;
 - non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
 - è dotata di un impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff, avente capacità di progetto pari a 30 A.E. ed in esercizio dal 2010;
 - la fossa Imhoff è da ritenersi un impianto di trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (n° **033026/007U** catasto scarichi provinciale) in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Cunetta stradale aff.te al Torrente Chero", così come

lo scolmatore di piena dello stesso impianto di trattamento;

- lo scarico di acque meteoriche di dilavamento n° **033026/007MET** recapita nel corpo idrico superficiale "Cunetta stradale aff.te al Torrente Chero";

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 69 del 19/6/2017;

Preso atto che dall'01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società IRETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti provinciali il pari data con prot. n° 75933);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Case Bianchi**" (codice agglomerato **APC1221 – PC 727S**) in Comune di **Lugagnano V. Arda (PC)**;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n. 99 del 30.12.2015 e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di emanare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Case Bianchi**" (codice agglomerato **APC1221 – PC 727S**) – in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95. Tale autorizzazione, avente **validità di 15 (quindici) anni** dalla data del presente atto, comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° **033026/007U** catasto scarichi provinciale) nel corpo idrico superficiale "Cunetta stradale aff.te al Torrente Chero", le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:

- Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
 - BOD₅ (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
 - COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;
- b) il punto di prelievo fiscale a valle della fossa Imhoff dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte del sistema di trattamento;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
- f) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, sul quale annotare:
- i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento;
 - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera h);
- g) lo scolmatore di piena esistente a monte dell'impianto di trattamento si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);
- h) in caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Lugagnano V. Arda, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di impartire**, per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento (n° **033026/007MET**) catasto scarichi provinciale) nel corpo idrico superficiale "Cunetta stradale aff.te al Torrente Chero", le seguenti prescrizioni:

- a) l'ultimo pozzetto della rete prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore, sia sempre accessibile e consenta un agevole campionamento per caduta;
- b) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- c) la rete dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati dai pozzetti di ispezione della rete ed il materiale di risulta da tali operazioni dovrà risultare correttamente smaltito
- d) trattandosi di reti separate, il sistema dovrà mantenere nel tempo le sue caratteristiche di separazione, attraverso adeguate pratiche di controllo da parte del Gestore, intese ad escludere la possibilità di futuri allacciamenti impropri che comportino ingresso di reflui nella rete meteorica;
- e) dovrà essere costantemente controllato mediante verifiche tecnico-funzionali, il buono stato dei manufatti, individuando per tempo le eventuali imperfezioni di tenuta e la presenza di portate parassite;
- f) in caso si verifichino imprevisti sulla rete (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. e al Comune di

Lugagnano V. Arda, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;

- g) la documentazione relativa alle opere di manutenzione/pulizia ed alle verifiche tecnico-funzionali eseguite sulla rete dovrà essere allegata al registro di cui al precedente punto 2., lettera f);

4. di fare salvo che:

- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

5. di dare atto che:

- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AUSL, al Comune di Lugagnano V. Arda, ad ATERSIR ed alla Sezione Provinciale dell'ARPAE di Piacenza – Servizio Territoriale Piacenza;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di emanazione del presente atto e conseguentemente da tale data deve intendersi decaduta la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto con D.D. N° 2123 del 11/11/2013.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.